



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Calabria

Catanzaro, come da protocollo

### Verbale di gara n. 3

**Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e supporto alla validazione del progetto esecutivo, relativamente ai lavori finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di due immobili siti in contrada Lenzi – Sider (RC) da destinare a uffici e alloggi per la Polizia di Stato: Commissariato, R.P.C distaccamento Polizia Stradale. SCHEDE RCB1327 e RCB1328.**

L'anno duemilaventuno, il giorno 03 (tre) del mese di Marzo, si è riunito, in modalità telematica, per l'espletamento delle operazioni di verifica della documentazione Amministrativa richiesta per il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il Seggio di gara, nominato dal Direttore Regionale della Direzione Regionale Calabria con nota prot.. n. 2021/3213/DRCAL del 17/02/2021, composto come segue:

Ing. Salvatore Concettino	Presidente;
Avv. Giuseppe Falcone	Componente;
Avv. Emanuela Garifo	Componente.

Il Presidente, alle ore 09:30, dato atto della regolarità della costituzione del Seggio dà avvio alla procedura di gara constatando che nessun partecipante è presente alla seduta.

Pertanto, il seggio procede all'esame della documentazione dei seguenti concorrenti:

#### 1. BUREAU VERITAS ITALIA SPA.

Il concorrente, a seguito del soccorso istruttorio, ha riscontrato tempestivamente la documentazione richiesta. Esaminata la documentazione trasmessa, risulta che la stessa è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Pertanto, il concorrente è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.



---

## **2. RT CONTECO CHECK SRL (ANSELMI GABRIELE (mandante), CONTECO CHECK SRL (mandataria).**

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione presentata, rileva quanto segue:

- con riferimento alla richiesta formulata dalla scrivente con il verbale prot. n. 2021/3307/DRCAL del 18/02/2021, per la quale "...nel DGUE del mandante Geol. Anselmi, alla Parte II lett. A, ultima sezione (e alla Parte IV, lett. D), non viene dichiarato il possesso del "sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008", così come richiesto dal Disciplinare di gara al paragrafo 5", l'o.e. ha prodotto un "Riscontro richiesta ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016", nel quale afferma che: "a) "La legge di gara prevede espressamente il "divieto di subappalto della relazione geologica [rectius: verifica della stessa] ex art. 31 c. 8 D. Lgs. 50/2016" e dispone che la presenza del Geologo all'interno della struttura tecnica debba avvenire, tra le varie opzioni speciali rispetto alla regola generale, come "Componente di un RT" senza null'altro specificare in merito a puntuali requisiti soggettivi che vadano oltre all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e alla qualità di Geologo".

- In primis, occorre sottolineare che oltre alla forma citata dall'o.e., di "componente del RT", il Disciplinare evidenzia anche altre forme possibili, quali: "- associato di un'associazione tra professionisti; - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata; - dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263".

Ancora, l'ultima affermazione citata dell'o.e. ("...senza null'altro specificare in merito a puntuali requisiti soggettivi che vadano oltre all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e alla qualità di Geologo"), non corrisponde al vero, in quanto, il Disciplinare di gara, al paragrafo 5, dispone che: "...Possono partecipare alla procedura di gara: - i soggetti espressamente indicati all'art. 46 co. 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) in ragione della forma di partecipazione del concorrente, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008; -

---

*Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008*", per cui sono evidentemente precisati i requisiti professionali richiesti.

Appare chiaro che, l'o.e. prefato, qualificato come mandante di un RT, e tutti i soggetti che si qualificano come tali, debbano possedere i sistemi interni di controllo di qualità citati. Ancora, l'art. 26 comma 6 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, dispone che: *"per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità"*, per cui si chiede di chiarire tale punto.

Nel "Riscontro richiesta ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016" prodotto, l'o.e. afferma, alla lettera b): *"Coerentemente, CONTECO ha quindi coinvolto detto geologo in un RT di tipo verticale affidandogli la sola verifica "di coerenza dei contenuti presenti nella relazione geologica", che costituisce mera sottoprestazione del genus verifica di progetto priva di autonomia in quanto le valutazioni tecniche verranno implementate all'interno dei rapporti di verifica che, ai sensi del regolamento ACCREDIA RT – 07, sono firmati dal Legale Rappresentante dell'Organismo di Ispezione e dal Responsabile Tecnico"*.

- In merito, in una procedura come quella che ci occupa, relativa a "servizi di verifica della progettazione", in cui la Stazione Appaltante non precisa e differenzia la prestazione principale dalla secondaria, non può che configurarsi un RT di tipo orizzontale (in questo senso, si veda la pronuncia del Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, del 19/09/2019, n.11104). Si chiede di chiarire tale punto e di precisare la forma orizzontale del raggruppamento.

Ancora, il servizio effettuato dal "mandante geologo", si qualifica come una "verifica" effettiva e autonoma, e non mera "sottoprestazione" del *genus* verifica di progetto.

In ultimo, nel "Riscontro richiesta ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016" prodotto, l'o.e. afferma, alla lettera c): *"In tal senso, la certificazione di qualità del servizio è pienamente garantita dall'Organismo di Ispezione che, in qualità di mandatario del raggruppamento e collettore delle valutazioni tecniche dei singoli ispettori, sottoscrive tutti i rapporti di verifica e se ne assume la responsabilità"*.

- In merito, si ribadisce che il mandante deve avere il sistema di controllo di qualità citato, che il possesso di tale requisito da parte del mandatario non è assorbente per la mandante, e, *ad abundantiam*, si precisa altresì che, per i singoli ispettori, anche nel caso in cui facessero parte dell'organismo di ispezione, quindi laddove fossero interni all'organismo (è non è questo il caso de quo), si prevede che lo stesso organismo detenga un Albo Ispettori

---

Qualificati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Per, tutti questi motivi, si chiede di chiarire tale punto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all'integrazione della documentazione sopra descritta.

### **3. COOPROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA (COOPROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria), STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI SRL (mandante).**

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione presentata, rileva quanto segue:

- con riferimento alla richiesta formulata dalla scrivente con il verbale prot. n. 2021/3307/DRCAL del 18/02/2021, per la quale *"...nel DGUE del mandante STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI SRL, alla Parte II lett. A, ultima sezione (e alla Parte IV, lett. D), non viene dichiarato il possesso del "sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008", così come richiesto dal Disciplinare di gara al paragrafo 5", l'o.e. non ha prodotto l'integrazione richiesta.*

In merito, si precisa che il Disciplinare di gara, al paragrafo 5, dispone: *"...Possono partecipare alla procedura di gara: - i soggetti espressamente indicati all'art. 46 co. 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) in ragione della forma di partecipazione del concorrente, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008; - Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008", per cui sono distintamente precisati i requisiti professionali richiesti.*

Appare chiaro che, l'o.e. prefato, qualificato come mandante di un RT, e tutti i soggetti che si qualificano come tali, debbano possedere i sistemi interni di controllo di qualità citati. Ancora, l'art. 26 comma 6 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, dispone che: *"per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità".* Si chiede di chiarire tale punto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all'integrazione della documentazione sopra descritta.

---

**4. RT INARCHECK SPA (NO GAP CONTROLS (mandante), INARCHECK SPA (mandataria).**

Il concorrente, a seguito del soccorso istruttorio, ha riscontrato tempestivamente la documentazione richiesta. Esaminata la documentazione trasmessa, risulta che la stessa è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Pertanto, il concorrente è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

**5. PRO ITER PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO S.R.L. (PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL (mandante), PRO ITER PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO S.R.L. (mandataria).**

Il concorrente, a seguito del soccorso istruttorio, ha riscontrato tempestivamente la documentazione richiesta. Esaminata la documentazione trasmessa, risulta che la stessa è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Pertanto, il concorrente è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

**6. PROGEN SOC. COOP..**

Il concorrente, a seguito del soccorso istruttorio, ha riscontrato tempestivamente la documentazione richiesta. Esaminata la documentazione trasmessa, risulta che la stessa è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Pertanto, il concorrente è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

**7. RINA CHECK S.R.L..**

Il concorrente, a seguito del soccorso istruttorio, ha riscontrato tempestivamente la documentazione richiesta. Esaminata la documentazione trasmessa, risulta che la stessa è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Pertanto, il concorrente è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

**8. TEAM ENGINEERING S.R.L. (DITTA INDIVIDUALE DI GEOLOGIA APPL. CATERINA CARADONNA, CIRMTECNICA STUDIO DI PROGETTAZIONE, TEAM ENGINEERING S.R.L.\*, SICON S.R.L., G.P.T. PROGETTI S.R.L.).**

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione presentata, rileva quanto segue:

- non viene prodotta - così come domandato dalla scrivente con il verbale prot. n. 2021/3393/DRCAL del 19/02/2021 - l'integrazione al DGUE dell'o.e. G.P.T. Progetti S.r.l., per la Parte II lett. A, ultima sezione (e alla Parte IV, lett. D), in cui non era stato dichiarato il

---

possesso del “*sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008*”, così come richiesto dal Disciplinare di gara al paragrafo 5;

- non viene prodotta - così come domandato dalla scrivente con il verbale prot. n. 2021/3393/DRCAL del 19/02/2021 - l'integrazione al DGUE dell'o.e. mandante G.P.T. Progetti S.r.l., nella Parte IV, lett. C, 1b), in cui non erano stati dichiarati i requisiti di capacità tecnica-professionale di cui al paragrafo 7.3, lett. e) del Disciplinare di gara;

- non viene prodotto dall'o.e. mandante, G.P.T. Progetti S.r.l. - così come domandato dalla scrivente con il verbale prot. n. 2021/3393/DRCAL del 19/02/2021, il Patto d'integrità;

- nel DGUE prodotto dall'o.e. mandante CIRMTECNICA STUDIO DI PROGETTAZIONE, a seguito del soccorso istruttorio, alla Parte IV, lett. B 2a) si dichiara che: “*Il requisito è posseduto dalla Mandataria TEAM Engineering s.r.l.*”, mentre, alla Parte IV, lett. C, 1b), si afferma che: “*Il requisito è posseduto dalla Mandataria TEAM Engineering s.r.l. e dalla Mandante SICON s.r.l.*”. In tal modo, l'o.e. non dichiara, ancora una volta, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionali di cui ai paragrafi 7.2 lett. d) e 7.3, lett. e) del Disciplinare di gara. In merito, si osserva che il Disciplinare di gara, al paragrafo 7.4, pag. 15, stabilisce che. “*... Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. e)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti*”, principio in ogni caso confermato anche dalle Linee Guida n. 1 Anac. Per tali motivi, si chiede che l'o.e. espleti le dichiarazioni prefate;

- nel DGUE prodotto dall'o.e. Geol. Caradonna, a seguito del soccorso istruttorio, alla Parte II lett. A, ultima sezione, si dichiara che: “*...Il requisito del possesso della certificazione di qualità è in testa a due dei componenti del Costituendo RTI la Mandataria TEAM Engineering s.r.l. e la Mandante SICON s.r.l. sul punto la norma vigente rappresentata dall'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. non impone il possesso del requisito per tutti i partecipanti in RTI ad una gara di verifica come invece prevedeva la normativa previgente ed inoltre deve considerarsi che il sottoscritto Mandante resta aggregato alla RTI per indicazione del disciplinare di gara solo ed esclusivamente per apportare al gruppo una specifica professionalità non ricompresa all'interno della mandataria non può per altro*

---

*ritenersi che ogni organismo di ispezione o società certificata secondo da norma UNI EN ISO 9001:2015 debba contenere al suo organico tutte le possibili professionalità che le Stazioni Appaltanti per l'espletamento di uno specifico servizio di verifica".*

In merito si precisa che, il Disciplinare di gara, al paragrafo 5, così dispone: "...*Possono partecipare alla procedura di gara: - i soggetti espressamente indicati all'art. 46 co. 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) in ragione della forma di partecipazione del concorrente, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008; - Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008".*

Appare chiaro che, l'o.e. prefato, qualificato come mandante di un RT, e tutti i soggetti che si qualificano come tali, debbano possedere i sistemi interni di controllo di qualità citati. Ancora, l'art. 26 comma 6 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, dispone che: "*per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità*". Si chiede di chiarire tale punto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all'integrazione della documentazione sopra descritta.

I lavori si chiudono alle ore 14.20.

Il presente verbale si compone di n. 7 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Salvatore Concettino

Presidente;

Avv. Giuseppe Falcone

Componente;

Avv. Emanuela Garifo

Componente.